

Allegato "A" al n. 5691/4087 di rep. not.

STATUTO

della “FONDAZIONE F.I.E.O.P FONDAZIONE ITALIANA DI EMATOLOGIA E ONCOLOGIA PEDIATRICA” – E.T.S.

Articolo 1

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita la “FONDAZIONE F.I.E.O.P. FONDAZIONE ITALIANA DI EMATOLOGIA E ONCOLOGIA PEDIATRICA” (di seguito Fondazione), enunciabile anche “F.I.E.O.P.” con sede legale in Bologna all’indirizzo fissato dal Consiglio di Amministrazione. Nella prospettiva della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla denominazione viene aggiunta la locuzione “Ente del Terzo Settore” o, più brevemente, E.T.S.
2. È facoltà del Consiglio di Amministrazione variare la sede legale, nonché istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all’estero.
3. La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2

SCOPO ISTITUZIONALE E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. La Fondazione è un ente privato senza scopo di lucro e per-segue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:
 - a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
2. Le suddette finalità vengono perseguite e attuate dalla Fondazione attraverso:
 - a) lo svolgimento di attività di beneficenza rivolta ad arre-care beneficio ai soggetti in età pediatrica affetti da malattie tumorali o immunoematologiche anche attraverso il soste-gno di altri enti e organizzazioni senza scopo di lucro, con particolare attenzione alle attività svolte dalla Associazione “A.I.E.O.P.”;
 - b) lo svolgimento diretto e indiretto, nel rispetto del DPR 135/2003, dell'attività di ricerca scientifica nel campo dell'ematologia, dell'oncologia e della immunoematologia pediatrica; la promozione della ricerca scientifica in campo oncologico e non; il finanziamento di attività scientifiche, studi e ricerche;
 - c) la promozione e/o organizzazione di iniziative di sensibilizzazione anche allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali nel rispetto della normativa vi-gente.

3. Nella realizzazione degli scopi statutarî, la Fondazione opera nel rispetto della legislazione vigente.

4. Per quanto riguarda la ricerca scientifica, biomedica e sanitaria di particolare interesse sociale, potranno concorrere alla realizzazione dei progetti, sulla base di specifici accordi o convenzioni: le Regioni, le Università, gli altri enti pubblici e privati, nonché le imprese.

5. La Fondazione, inoltre, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà:

- organizzare conferenze, convegni, corsi e manifestazioni medico specialistiche;
- favorire la ricerca specialistica attraverso l'istituzione di borse di studio per medici e ricercatori.

6. La Fondazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

Articolo 3

FONDATORI e SOSTENITORI

1. Sono Fondatori: l'Associazione "A.I.E.O.P." Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica, nonché le persone fisiche che risultano tali dall'atto costitutivo della Fondazione.

2. Possono divenire "Sostenitori", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica di importo pari ad almeno euro 1.000 (mille) per le persone fisiche e ad euro 5.000 (cinquemila) per le persone giuridiche.

3. L'ammissione del Sostenitore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

4. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Sostenitori che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

5. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.

Articolo 4

PATRIMONIO

1. Il Fondo di dotazione della Fondazione è fissato in euro 400.000 (quattrocentomila).

2. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai conferimenti dei Fondatori, ed è incrementabile con pro-venti da liberalità, contributi di enti pubblici e di privati, donazioni, lasciti, eredità e legati, nonché con gli avanzi della gestione.

3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Ai fini di cui al comma 3, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Ai sensi del precedente comma 4, si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a Fondatori, Sostenitori o partecipanti, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso

annuo di riferimento (il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Articolo 5

ENTRATE

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione potrà disporre delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale indicate nell'art. 2 del presente Statuto, dallo svolgimento delle attività diverse di cui al comma 6 del medesimo art. 2 nei limiti ivi indicati, e da raccolte fondi, finalizzate al finanziamento delle proprie attività di interesse generale, nonché dalle erogazioni liberali, eredità, donazioni, lasciti, e dai contributi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo;
- il Segretario.

2. E' inoltre possibile l'attribuzione di cariche onorarie.

Articolo 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici componenti. Ad essi si applica l'art. 2382 del Codice civile. I membri del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino ad un massimo di tre anni e sono rieleggibili. Qualora uno o più componenti vengano meno, per decesso o dimissioni, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione; i nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza dei sostituiti. Decadono dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due riunioni consecutive. I componenti rimasti in carica procedono alle relative

sostituzioni. In caso di contemporanee dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il nuovo consiglio verrà nominato dalla Associazione "A.I.E.O.P."

3. Sono membri di diritto il Presidente AIEOP, il Presidente AIEOP del triennio precedente e il Presidente FIEOP del triennio precedente: il ruolo di Presidente della Fondazione spetta di diritto al Presidente AIEOP del triennio precedente. Ai membri di diritto è demandato il compito di decidere il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la loro cooptazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed è convocato dal Presidente secondo quanto stabilito dall'art. 9; dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo diverse ipotesi previste dallo Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

7. Indipendentemente dalla convocazione, è validamente costituito il Consiglio al quale siano presenti, anche con le modalità di cui al precedente comma 6, tutti i componenti e almeno un componente dell'Organo di controllo.

Articolo 8

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, dispone di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione e provvede all'amministrazione e alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento dello scopo istituzionale e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì individuare e nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati attribuendone specifici compiti e poteri.

3. Il Consiglio, oltre che al Presidente, e ai Consiglieri Delegati, può delegare proprie attribuzioni specifiche a terzi determinando l'oggetto, i limiti e la durata della delega.

4. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

5. Al Consiglio spetta tra l'altro:

a) nominare il Vice Presidente, gli eventuali Consiglieri Delegati, il Segretario e, in caso di rinuncia del Presidente avente diritto, anche alla nomina di quest'ultimo. Il Segretario potrà anche essere una figura esterna al Consiglio di Amministrazione e, in questo caso, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio, ma non avrà diritto di voto;

- b) fissare annualmente le direttive e le linee di attività della Fondazione;
- c) deliberare circa l'ammissione dei Sostenitori;
- d) deliberare sull'accettazione delle liberalità, di lasciti, donazioni, eredità e legati;
- e) predisporre entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio, da depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- f) predisporre il bilancio sociale, quando ne ricorrano i presupposti;
- g) nominare i componenti dell'Organo di controllo e/o il Revisore Unico;
- h) costituire comitati scientifici e/o consultivi disciplinandone il funzionamento mediante regolamenti;
- i) adottare regolamenti interni eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- j) deliberare le modifiche dello Statuto, secondo quanto stabilito all'art. 14;
- k) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto.

6. Il Consiglio potrà stabilire annualmente un emolumento a favore dei propri componenti, nonché dei componenti dell'Organo di controllo, nel rispetto del limite previsto dall'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

7. I verbali del Consiglio di Amministrazione, trascritti in apposito libro, dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9

PRESIDENTE

1. Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, sovrintendere al funzionamento della Fondazione e vigilare sull'osservanza degli scopi statuari, rappresentare la Fondazione in giudizio e davanti a terzi, curare l'esecuzione delle delibere consiliari.

2. Il Presidente assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio per garantire il funzionamento della Fondazione, e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire pro-cure ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, a Consiglieri Delegati o a terzi, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione stesso. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo e-mail, con almeno cinque giorni di preavviso, salvo i casi di urgenza in cui saranno sufficienti 24 ore.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso la rappresentanza legale della Fondazione, e disponendo di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al Presidente.

5. E' Presidente di diritto il Presidente AIEOP del triennio precedente; in caso di sua rinuncia, il Presidente, a norma dell'art.7, comma 3 del presente Statuto, verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

ARTICOLO 10

PRESIDENTE ONORARIO

1. E' prevista la facoltà, da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di provvedere alla nomina di un Presidente Onorario della Fondazione, che avrà esclusivamente significato e valore simbolico e di lustro per la Fondazione stessa, senza alcun potere di rappresentanza e/o decisionale, né altra carica all'interno della Fondazione. Potrà essere una figura istituzionale, un personaggio pubblico ovvero un personaggio di particolare rilievo ed importanza che si sia particolarmente distinto nella promozione e sostegno delle finalità istituzionali.

2. Nel caso di nomina del Presidente Onorario, questi avrà durata triennale rinnovabile senza limiti di mandati e potrà essere revocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

ORGANO DI CONTROLLO

1. La Fondazione nomina un Organo di controllo anche in forma monocratica. L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c., dovendo essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c..

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12

SEGRETARIO

1. Il Segretario cura la gestione amministrativa della Fondazione, la tenuta del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e opera sulla base di poteri conferiti ad esso dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

Articolo 13

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio di esercizio e documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

2. Il Consiglio di Amministrazione redige, qualora ne ricorra-no i presupposti di cui all'art.14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, il bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

3. Il bilancio e il bilancio sociale sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; il bilancio sociale è pubblicato, inoltre, sul sito internet della Fondazione. Sullo stesso sito internet vengono pubblicati annualmente e tenuti aggiornati gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti.

Articolo 14

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.

Articolo 15

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

1. In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori definendone anche il relativo compenso.

Articolo 16

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Verificatasi l'estinzione della Fondazione per una delle cause sopra indicate o anche in seguito ad altra causa non espressamente prevista dallo Statuto, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione della Fondazione secondo le norme di legge, sarà devoluto, in via prioritaria alla Associazione "A.I.E.O.P." o ad enti con finalità simili, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

CONTROVERSIE, FORO ESCLUSIVO

1. Qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell'atto costitutivo della Fondazione e/o del presente Statuto e dei regolamenti interni della Fondazione, così come qualunque controversia fra la Fondazione e i Fondatori o i Sostenitori, o fra i Fondatori o i Sostenitori e gli Organi della Fondazione e/o i loro membri, che non possa essere composta amichevolmente all'interno e nell'ambito della Fondazione stessa e che non venga devoluta alla cognizione di uno o più arbitri mediante apposito accordo compromissorio sottoscritto da tutte le parti contendenti, sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna.

Articolo 18

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.

f.to ROSANNA DI GESU - NOTAIO -